

COMUNE DI GROTTAFERRATA
PROVINCIA DI ROMA
UFFICIO TRIBUTI
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2010

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 26/03/2008 (Nuovo Regolamento ICI);
Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 28 del 30/12/2004 e successive modifiche apportate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 19/03/08 (Regolamento Generale delle Entrate);
Visto il Decreto Legge n. 93/2008 convertito nella Legge n. 126 del 24/07/2008;
Visto il Decreto Legge n. 112/2008 convertito nella Legge n. 133 del 06/08/2008;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 15/06/2010;
Premesso che l'Imposta Comunale sugli Immobili è dovuta per i fabbricati, le aree fabbricabili, i terreni agricoli (esclusi quelli compresi nel perimetro dell'XI° Comunità Montana), ed è a carico del proprietario o del titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, in rapporto alla quota di possesso o di diritto nell'anno solare;

RAMMENTA CHE

a decorrere dall' anno 2008 è esclusa dall'Imposta Comunale sugli Immobili, di cui al Decreto Legislativo 30/12/92 n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, così come individuate nell'art. 11 del Nuovo Regolamento per l'Applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, ad eccezione delle abitazioni di categoria catastale A/1, A/8, A/9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'art. 8 commi 2 e 3 del D.lgs 504/1992 (€ 110,00).

L'esenzione è inoltre estesa: agli immobili degli IACP o degli enti derivanti dalla trasformazione di tali istituti, regolarmente assegnati, agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, assegnati ai soci che li adibiscono ad abitazione principale, all'ex casa coniugale, assegnata al coniuge separato o divorziato, di proprietà del coniuge non assegnatario, sempreché il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile, destinato ad abitazione, situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

• **VERSAMENTI**

Dal 1° al 16 dicembre 2010 dovrà essere effettuato il versamento del saldo dell'imposta ICI dovuta per l'intero anno 2010.

L'importo da versare deve essere arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Il pagamento dovrà essere effettuato:

- 1) presso gli Uffici Postali o presso lo sportello del Concessionario SOGET SpA sito in Viale I Maggio n. 5/A, mediante versamento sul **c/c n. 96146592 intestato a SOGET SPA GROTTAFERRATA-RM-ICI;**
- 2) tramite modello F24;
- 3) on line sul sito www.sogetspa.it

• **MISURA DELL' IMPOSTA**

Le aliquote d'imposta fissate per l'anno in corso sono le seguenti:

7 ‰ : aliquota ordinaria.	6 ‰ : aliquota per unità immobiliari, eccedenti la prima abitazione, locate con contratto concordato.
4 ‰ : aliquota terreni agricoli.	4,5 ‰ : aliquota per unità abitativa esclusivamente classificata catastalmente A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze come tali definite dal Regolamento ICI.
9 ‰ : aliquota relativa ad unità immobiliari uso abitativo eccedenti la prima abitazione a disposizione del soggetto passivo persona fisica o giuridica.	5,5 ‰ : aliquota per fabbricati classificati C1 e C3 quando utilizzati direttamente dal proprietario per la propria attività.
7 ‰ : aliquota relativa alle unità immobiliari destinate ad abitazione in possesso di soggetti passivi che svolgono quale attività esclusiva o prevalente la costruzione e/o la compravendita di immobili.	
4,5 ‰ : aliquota relativa alle unità immobiliari destinate ad abitazione, concesse in uso gratuito ai figli o ai genitori residenti nell'unità immobiliare stessa.	

Informa, inoltre, che possono essere considerati pertinenze solo gli immobili classificati nelle categorie C2, C6, C7 ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale o distanti un massimo di 100 metri dalla stessa. Tali pertinenze possono essere riconosciute nel numero massimo di una per tipologia e sempre che siano effettivamente e direttamente utilizzate dal soggetto obbligato al pagamento dell'imposta per l'abitazione principale.

Ricorda che le aliquote vanno applicate alle rendite catastali rivalutate del 5% per i fabbricati e ai redditi dominicali rivalutati del 25% per i terreni. Entrambi i valori così ottenuti vanno moltiplicati per i coefficienti di legge.

Per tutto quanto non espressamente citato, si rimanda alle norme statali e comunali che disciplinano la materia.